



BANCA VALDICHIANA

CREDITO COOPERATIVO TOSCO-UMBRO

REGOLAMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DELLA BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO TOSCO UMBRO
IN DATA 17 MAGGIO 2009

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. All'avviso di convocazione è allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per la illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
4. Presso le succursali e le sedi distaccate della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza)

1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adequata discussione assembleare.

Articolo 4 (Pubblicità dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi – via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dalla rispettiva scheda anagrafica,

almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei soci.

2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca.

CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Articolo 5 (Deleghe di voto)

1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello statuto il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore o i dipendenti della Banca.

2. Le deleghe devono essere autenticate e depositate, nelle ore d'ufficio, almeno due giorni lavorativi precedenti di quello fissato per l'assemblea presso la segreteria di Direzione o l'ufficio soci, ovvero presso le agenzie e sedi distaccate della banca.

CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 6 (Legittimazione all'intervento in assemblea)

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

2. Possono intervenire altresì i sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce.

3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea.

Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda del tipo di carica da eleggere. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.

3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'ingresso di ciascun socio.

4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.

5. Apparecchi fotografici o video o simili, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 8 (Presidente dell'assemblea)

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.

2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.

4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.

2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.

3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10 (Apertura dei lavori)

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.

2. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.

3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorrandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)

1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

2. L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di un'ora, mentre l'illustrazione delle relazioni del collegio sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di trenta minuti, a meno che questi controllori illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.

Articolo 12 (Discussione)

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.

2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

3. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.

5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI

SEZIONE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13 (Operazioni preparatorie)

1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.

Articolo 14 (Organizzazione della votazione)

1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'adeguata organizzazione per il regolare e trasparente svolgimento delle stesse. Propone all'assemblea dei soci l'orario di apertura e di chiusura del seggio elettorale.

2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero l'articolo dopo averne verificata la coerenza interna.

3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.

4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

CAPO VII – REGOLAMENTO ELETTORALE

PREMESSA

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito della legge, della normativa secondaria della Banca d'Italia e dello Statuto, i criteri e le modalità per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio di Proibiviri della società, la quale avviene sulla base di liste predisposte da un'apposita commissione elettorale. I limiti e le competenze della Commissione Elettorale sono anch'essi contenuti nel presente regolamento.

Art 15. NOMINA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

1. Nel corso dell'Assemblea ordinaria precedente quella del rinnovo delle cariche sociali, i soci eleggono a scrutinio segreto una commissione elettorale composta da cinque membri effettivi e due supplenti da votare fra una rosa di cui almeno 10 nominativi proposti dal Consiglio di Amministrazione, salvo le ulteriori indicazioni provenienti dai soci in assemblea. I candidati devono essere rappresentativi del territorio operativo della Banca e delle categorie economiche che compongono la base sociale.

2. Nessuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica può far parte della commissione elettorale. Non possono essere nominati, altresì, membri della Commissione elettorale, i Soci anche dipendenti della società.

3. Segretario della commissione elettorale è di diritto il Direttore della Banca o chi lo sostituisce a termine di Statuto.

4. La commissione elettorale decade esaurite le sue funzioni consultive e di proposta, come di seguito specificate e, comunque, al termine delle operazioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali.

Art 16. AUTOCANDIDATURA DEI SOCI

1. Ogni Socio, entro la fine di febbraio dell'anno in cui si rinnovano le cariche sociali, può proporre il proprio nominativo quale candidato per l'elezione ad una delle cariche stesse (Consigliere, Sindaco revisore, Probiro), presentando personalmente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, apposito modulo predisposto dalla Banca, indirizzato alla Commissione Elettorale, unitamente al proprio curriculum professionale.

2. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata da uno dei soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5 e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui all'art 19 comma 12;
- e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;

3. La commissione elettorale predispose le liste elettorali in conformità del successivo art. 19 comma 3 e 4. accertando la regolarità formale delle candidature presentate.

4. I cognomi ed i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali a seconda che si tratti di candidati per il consiglio di amministrazione, per il collegio sindacale o per il collegio dei probiviri. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati. Nella scheda elettorale deve essere stampato un numero di righe vuote corrispondente al numero

massimo di componenti dell'organo da eleggere e si deve riportare in calce alla scheda la seguente avvertenza: «I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco».

5. In conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il presente comma disciplina il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regolamento, che può essere assunto da un amministratore della Banca.

Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

- A. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 10 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 5 incarichi di amministratore esecutivo.
- B. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 15 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 7 incarichi di amministratore esecutivo.
- C. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti A e B, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.
- D. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a venticinque milioni di euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.
- E. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
- F. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di amministrazione.
- G. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'assemblea determinazioni al riguardo. L'assemblea può autorizzare specifiche deroghe ai predetti limiti quando ritiene che gli incarichi

ricoperti dall'esponente siano compatibili con un efficace svolgimento della carica di amministratore della banca.

- H. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.
- I. La presente disciplina regolamentare si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'assemblea.

Art. 17. INSEDIAMENTO, ELEZIONE DEL PRESIDENTE

E CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE.

1. Entro 120 giorni precedenti la data fissata per il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dispone la convocazione della Commissione Elettorale per dar corso al suo insediamento, durante il quale illustra l'attività del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e lo stato della gestione.

2. Nella medesima riunione si provvede, tra i componenti della Commissione elettorale, alla nomina di un Presidente e del Segretario, qualora quest'ultimo non sia stato designato tra i ruoli di cui all'art. 15 comma 3. L'elezione deve avvenire a maggioranza di voti e, a richiesta anche di un solo membro, a scrutinio segreto.

3. La convocazione delle riunioni della Commissione elettorale, successive a quella dell'insediamento, è demandata al suo Presidente, ma può essere effettuata anche su richiesta di due membri effettivi. Di tale convocazione si potrà dare avviso alla Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo cui viene riconosciuta la facoltà di far partecipare un suo rappresentante con parere consultivo.

4. Il Segretario della commissione elettorale provvede alla compilazione dei verbali delle adunanze e, su incarico del Presidente o di due membri effettivi, invia in tempo adeguato gli avvisi per la convocazione delle riunioni.

5. L'operato della Commissione elettorale è insindacabile ed inappellabile.

Art. 18. SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE.

1. Nel caso venissero a mancare, per grave impedimento o dimissioni, uno o più componenti della commissione elettorale, questa provvederà a sostituirli con il membro supplente che ha ottenuto più voti, in caso di parità di preferenze il più anziano di età.

Art 19. COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE.

1. La Commissione elettorale, dovrà riunirsi almeno centoventi giorni prima della data fissata per il rinnovo delle cariche sociali.

2. Le riunioni dovranno aver luogo nei locali della società.
3. La Commissione elettorale ha il compito, con giudizio discrezionale, insindacabile ed inappellabile, di predisporre la lista dei candidati per il Consiglio di Amministrazione, per il Collegio sindacale e per il Collegio dei Probiviri.
4. Per la scelta dei candidati da designare, la Commissione elettorale, oltre a rispettare le norme di legge, di statuto e del presente regolamento, dovrà cercare di indicare figure di Soci capaci di esprimere la maggiore rappresentatività possibile in termini di appartenenza al territorio di competenza ed operatività della società ed alle categorie presenti nella compagine sociale. A tal fine la Commissione elettorale dovrà designare, per ogni Comune operativo, un numero dei candidati pari alla media aritmetica della somma dei seguenti indicatori:
 - percentuale dei montanti (raccolta diretta + raccolta indiretta + impieghi) di ciascuna filiale rispetto al totale dei montanti della Banca registrati al 31 dicembre precedente la data delle consultazioni;
 - percentuale del numero dei soci di ciascuna filiale rispetto al numero totale dei soci della Banca iscritti al 31 dicembre precedente la data delle consultazioni;
 - percentuale rappresentativa degli anni di operatività di ciascuna filiale.
5. Nell'indicazione della lista di candidati a Sindaco Revisore si dovrà inoltre preventivamente verificare l'iscrizione all'Albo nazionale dei Sindaci Revisori od a quello nazionale degli aspiranti Sindaci Revisori.
6. Nell'indicazione della lista di candidati a Probiviro, questi ultimi potranno essere anche scelti tra i non soci, tenendo conto dei requisiti di professionalità e di onorabilità, nonché di incompatibilità previsti dalla legge, dai regolamenti e dallo Statuto.
7. La decisione circa la designazione dei candidati, dovrà essere adottata a maggioranza dei componenti della Commissione elettorale e, a richiesta anche di un solo membro, a scrutinio segreto.
8. La Commissione, al fine di acquisire dati o informazioni utili per il migliore espletamento del proprio mandato, ha facoltà di richiedere audizione del parere del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Collegio sindacale della società.
9. I membri della commissione elettorale non possono essere proposti per alcuna candidatura relativa alle elezioni per le quali sono stati nominati, neppure se dimissionari.
10. L'elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sull'eventuale sito istituzionale della Banca nella rete Internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curriculum dei candidati, da loro eventualmente redatti.
11. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno due anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può

derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.

12. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale nove crediti formativi, con un minimo annuale di tre crediti formativi. Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.

Art. 20 COMPOSIZIONE DELLE LISTE.

1. Gli Amministratori da eleggere sono in numero di nove. Il numero dei candidati Consiglieri non può essere inferiore a quindici (15) e superiore a venti (20).

2. I sindaci Revisori da eleggere sono in numero di cinque: Presidente, due membri effettivi e due supplenti. Il numero dei candidati Sindaci non può essere inferiore a sette (7) e superiore a nove (9).

3. I membri del Collegio dei Probiviri da eleggere sono in numero di quattro: due membri effettivi e due supplenti. Il numero dei candidati Probiviri non può essere inferiore a cinque (5) e superiore a sette (7). Il Presidente è di spettanza della Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, nei modi e nei sensi di cui al successivo art. 24,

4. Nella scelta dei candidati, la Commissione elettorale dovrà interpellare tutti gli Amministratori e Sindaci uscenti, i quali, se disponibili ad accettare la candidatura per un nuovo mandato, faranno parte della lista, indicati in ordine alfabetico insieme agli altri candidati.

Art. 21 . PRESENTAZIONE DELLE LISTE

1. Le liste degli Amministratori, dei Sindaci e dei Probiviri devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea indetta per le elezioni e, comunque, non oltre il 31 marzo dell'anno solare in cui cade il rinnovo delle cariche sociali, affinché possa esserne disposta la successiva stampa sulle schede.

2. La presentazione al Consiglio di Amministrazione delle liste dovrà essere accompagnata da una breve relazione sui lavori svolti dalla Commissione elettorale, insieme ad un breve curriculum professionale di ciascun candidato, che verrà poi letto nell'assemblea indetta per le elezioni.

3. La scheda di votazione dovrà essere predisposta in modo tale da lasciare spazi in bianco, almeno pari al numero dei candidati da eleggere, per consentire, ai soci intervenuti nell'assemblea indetta per le elezioni, di scegliere liberamente altri nominativi diversi da quelli proposti dalla Commissione elettorale, sia per il Consiglio di Amministrazione, sia per il Collegio Sindacale, sia per il Collegio dei Probiviri.

In calce alla scheda dovranno inoltre essere indicate le modalità di voto, come disciplinate dal successivo art. 23 e dall'art. 16 comma 4.

Art.22 DISPOSIZIONI PER LE VOTAZIONI

1. Il conferimento di eventuali deleghe, fatto a norma di Statuto, deve essere comunicato alla società almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea indetta per le elezioni nei modi che dovranno essere esplicitamente indicati nell'avviso di convocazione dei soci.

2. La commissione dovrà infine collaborare e vigilare, con gli esponenti aziendali, per predisporre quanto ritenuto utile e necessario ai fini di un regolare e trasparente svolgimento delle votazioni e dei successivi scrutini.

Art. 23. MODALITA' DI VOTAZIONE

1. Il voto si esprime ponendo una crocetta sulla casella posta a fianco del nominativo che identifica ogni candidato prescelto.

2. Negli spazi in bianco possono essere indicati il cognome ed il nome di altri nominativi, scelti al posto od in aggiunta di quelli stampati sulla scheda e, comunque, con un limite massimo di preferenze così distribuito.

- per il Consiglio di Amministrazione: preferenze pari al numero di consiglieri da eleggere;

- per il Collegio Sindacale: preferenze pari al numero di membri da eleggere, comprese quelle per i Sindaci supplenti;

- per il Collegio dei Probiviri: pari al numero di membri da eleggere comprese quelle per i membri supplenti.

3. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento.

4. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

Art. 24. SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Per l'espletamento delle operazioni di voto, l'assemblea dei soci indetta per le elezioni, su proposta del suo Presidente, stabilisce il termine massimo per il loro esaurimento.

2. Trascorso detto termine, il Presidente dell'assemblea indetta per le elezioni dichiara chiusa la votazione e dispone l'immediato inizio dello scrutinio.

3. Risulteranno eletti Consiglieri, quei candidati a detto ruolo che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze, indipendentemente dal numero complessivo di voti riportati.

4. Risulteranno eletti Sindaci revisori, nelle rispettive qualifiche di Presidente, membro effettivo e membro supplente, quei candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze, indipendentemente dal numero complessivo di voti riportati.

5. Risulteranno eletti per il Collegio dei Proviviri, oltre al Presidente designato dalla Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo, nelle rispettive qualifiche di membro effettivo e membro supplente, quei candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze, indipendentemente dal numero complessivo di voti riportati.

6. In tutti i casi di parità, prevale il candidato più anziano.

7. Il candidato eletto ad una delle cariche sociali, deve comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro il primo giorno lavorativo successivo alla deliberazione di nomina; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.

CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Articolo 25 (Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

3. In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Articolo 26 (Pubblicità dei lavori)

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 (Modificazioni del regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Articolo 28 (Pubblicità del regolamento)

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.

2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.